

633^a SEDUTA

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

Presidenza del Presidente MERZAGORA

I N D I C E

Congedi	Pag. 26543	« Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, " Norme per la elezione del Senato della Repubblica " » (125) d'iniziativa del senatore Sturzo (Discussione):
Disegni di legge:		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	26543	PRESIDENTE Pag. 26563, 26565
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	26543	AGOSTINO 26562
Presentazione	26550	BARACCO 26562, 26563
Presentazione di relazioni	26543	CARISTIA 26546
Rimessione all'Assemblea	26545	FORTUNATI 26551, 26565
Trasmissione	26543	JANNUZZI 26549
Disegno di legge costituzionale: « Scadenza del termine di cui alla XI delle " Disposizioni tran- sitorie e finali " della Costituzione » (592-bis) d'iniziativa del senatore Magliano (In prima de- liberazione: approvato dal Senato il 25 luglio 1957 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957) (Approvazione in seconda deliberazione):		LUSSU 26563
BATTAGLIA, relatore	26546	MANCINELLI 26556
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . .	26546	MARINA 26555
Votazione a scrutinio segreto	26546, 26559, 26562	SCHIAVONE, relatore 26559
		TAMBRONI, Ministro dell'interno 26561 e passim
		Interrogazioni:
		Annunzio 26565
		Inversione dell'ordine del giorno:
		PRESIDENTE 26546
		LUSSU 26545
		MAGLIANO 26545

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Menghi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726 » (2471), d'iniziativa del deputato Buffone.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 4^a Commissione permanente (Difesa):

« Riconoscimento giuridico del Corpo Volontari della Libertà (C.V.L.) » (2470), previo parere della 1^a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Gerini sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 » (2361);

a nome della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), dal senatore Ciasca sui disegni di legge:

« Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (2367);

« Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368);

« Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » (100-D);

« Legge sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (2059), d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri e Villa ed altri;

« Costituzione in Comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma » (2352), d'iniziativa del deputato Quintieri;

« Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2377-*Urgenza*).

Comunico inoltre che, nelle sedute di oggi, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455-B), di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo » (1734);

« Assegnazione di lire 157.500.000 per la sistemazione della spesa per lavoro straordinario negli Uffici provinciali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, esercizio 1955-1956 » (2331);

« Assegnazione di lire 22.500.000 per la sistemazione della spesa di pari importo sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per compensi di lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette » (2332);

« Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (2358);

« Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia

del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente » (2363);

« Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione » (2446), di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova » (1239), di iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri;

« Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro Appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo » (2292), di iniziativa dei deputati Bernardinetti e Ferreri;

« Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici » (2293), di iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri;

« Autorizzazione alla spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente » (2425);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione alla spesa di lire un miliardo e 950 milioni, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica » (2243-B), di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri;

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » (2382);

« Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile » (2393), di iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto;

« Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2447);

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne » (1865), di iniziativa del senatore Angelilli;

« Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (2437);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (2398), di iniziativa del senatore Merlin Umberto;

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » (2216).

Annunzio

di rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Estensione al Liceo linguistico "Nazareth" di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (2423), d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e D'Este Ida, già deferito al-

l'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Inversione dell'ordine del giorno.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Signor Presidente, vorrei chiedere a lei, alla cortesia ed anche alla comprensione dei colleghi di votare in seconda lettura il disegno di legge costituzionale da me presentato per la proroga del termine di cui alla XI disposizione transitoria della Costituzione, che è iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno (n. 592-bis).

Le ragioni di questa mia richiesta sono evidenti. Poichè occorre che anche la Camera dei deputati voti questo disegno di legge in seconda lettura e poichè, come tutti sappiamo, il termine della vita della Camera è molto prossimo, potremmo correre il pericolo che si sciogla la Camera dei deputati, e non so se forse anche il Senato, prima che questo disegno di legge sia definitivamente approvato. I termini per la seconda lettura del Senato sono scaduti già dal 25 dicembre: prego quindi l'onorevole Presidente di voler porre in votazione questo disegno di legge, che non richiede discussione, essendo stato approvato quasi alla unanimità ed essendo ritornato al Senato senza alcun emendamento, con la stessa identica formulazione con cui fu approvato; la chiara relazione del senatore Battaglia è già stata distribuita. Aggiungo che abbiamo chiesto, nel numero prescritto, la votazione a scrutinio segreto non perchè volessimo tenere segreto il responso del Senato, ma per dar modo all'Assemblea di poter svolgere tranquillamente i suoi lavori lasciando le urne aperte, e consentendo così a tutti i senatori di poter esprimere il loro voto. (*Approvazioni*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Dichiaro di associarmi alla richiesta del senatore Magliano.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Magliano si intende approvata.

Approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Magliano: « Scadenza del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione » (592-bis). (In prima deliberazione: approvato dal Senato il 25 luglio 1957 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale di iniziativa del senatore Magliano: « Scadenza del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione, già approvato in prima deliberazione dal Senato il 25 luglio 1957 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BATTAGLIA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del senatore Magliano e del prescritto numero di senatori è stato chiesto che la votazione sull'articolo unico del disegno di legge del senatore Magliano, sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sturzo: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 " Norme per la elezione del Senato della Repubblica " » (125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, " Norme per la elezione del Senato della Repubblica " », d'iniziativa del senatore Sturzo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Caristia. Ne ha facoltà.

CARISTIA. Onorevoli colleghi, benchè non sia buon uso quello di legiferare in materia elettorale proprio allo scorcio della legislatura, tuttavia è motivo di conforto constatare che finalmente, dopo lunghi e proficui dibattiti, la 1ª Commissione ha raggiunto, se non un accordo, almeno un'intesa che è come il piano su cui si deve svolgere la discussione odierna di questa Assemblea.

È inutile insistere sull'importanza capitale di questa materia, perchè tutti sanno che le leggi elettorali, dopo le norme costituzionali, sono quelle che in ogni Paese civile hanno diritto di priorità per la loro importanza e per il largo riflesso che hanno nello svolgimento della vita pubblica.

Ma se noi volessimo paragonare le norme del vecchio ordinamento con quelle odierne, salterebbe subito agli occhi un contrasto che in verità non è edificante. Difatti le vecchie norme ebbero una lunga durata, che va oltre il mezzo secolo, se togliamo la parentesi fasci-

sta in cui la rappresentanza non era altro che una maschera della dittatura, e subirono poche modifiche, rivelandosi sufficienti per un così lungo periodo di tempo. Noi invece abbiamo legiferato più di una volta su questa materia, nel breve periodo di un decennio o poco più, e non siamo ancora riusciti ad avere quel senso di armonia, di coerenza che si richiede in ogni e qualsiasi sistema legislativo e specialmente in materia elettorale.

Come dicevo, la vecchia legislazione ha resistito molto a lungo, subendo notevoli modifiche solo in due occasioni, nel 1912, quando venne introdotto il suffragio universale, e nel 1919, quando venne introdotto il sistema proporzionale; e del resto nel 1919 tanto nella dottrina quanto nella pratica le idee erano già mutate.

Oggi invece, come dicevo, allo scorcio della legislatura non si può pretendere che la Commissione e il Governo si presentino qui con un testo perfetto che regoli tutta la materia elettorale. Dobbiamo quindi contentarci di pochi ritocchi, e questa pare sia la conclusione tanto della Commissione quanto del Governo. Dobbiamo contentarci quindi delle norme più opportune e necessarie, norme che servano a correggere e integrare quelle esistenti. Di tale opportunità rende esatto conto la relazione perspicua del collega Schiavone, che ci fa note le vicende che il primo progetto Sturzo ha subito attraverso i vari emendamenti, le varie modifiche, le varie idee prospettate durante i dibattiti che si sono svolti avanti alla 1ª Commissione. In sostanza, questi emendamenti sono respinti tutti o quasi tutti: non so cosa resti di quelli riguardanti il *quorum*, la cifra da attribuire a ciascun candidato, le liste aggiunte e così via.

Mi permetterò comunque di fare alcune osservazioni su taluni di questi emendamenti che mi sembrano fondati e ben ragionati. Debbo anche aggiungere una precisazione, cioè che il progetto Sturzo porta la data dell'ottobre 1953, sicchè ha potuto dormire sonni tranquilli per circa cinque anni e non è riuscito a svegliarsi che poche settimane fa.

Comunque, quel che importa notare è lo sforzo da cui è stata animata la Commissione per adeguare le norme che regolano l'elezione del Senato alle norme vigenti per l'elezione

della Camera dei deputati, si capisce fino al possibile e tenendo conto delle varie circostanze in cui si svolgono le elezioni.

Dirò subito che non sono d'accordo con la Commissione nel respingere l'emendamento relativo al *quorum* del 65 per cento, che, stando all'articolo 17 della legge che regola la materia, dovrebbe raggiungere il candidato nel collegio per essere proclamato eletto senza affrontare le operazioni che si svolgono poi nell'ufficio centrale della regione.

Questo uomo fortunato dovrebbe riportare il 65 per cento dei votanti. Ora, la lunga esperienza di un decennio dimostra che la cifra assegnata in questo articolo, perchè si possa avere questa condizione fortunata, è eccessiva. Si sa, del resto, che la norma è la conseguenza di una conciliazione avvenuta alla Costituente tra la tendenza che voleva si applicasse il collegio uninominale e l'altra che voleva invece si applicasse integralmente il sistema proporzionale. Si è venuti così a questa conciliazione che non è, in verità, una conciliazione felice, per cui l'elezione parte dal collegio uninominale, e quindi dai principi che regolano il collegio uninominale, e poi continua e si esaurisce in un'altra sede, in cui vige un altro principio, quello della rappresentanza proporzionale, si sa con quali e quante complicazioni.

Quel che è certo, comunque, è che quando si fissa un *quorum* così elevato, si viene in pratica a rendere inattuabile la norma, perchè pochissimi sono quelli che riescono a raggiungere questo traguardo, cioè ad avere il 65 per cento del numero dei votanti.

Ora, stando così le cose, sembra opportuno, se non si vuol rendere inoperante la norma o limitarla a pochissimi casi, introdurre un emendamento che diminuisca il *quorum* e che lo porti, se non al 50 per cento, almeno ad una cifra che si avvicini a questa. Sarà il 52, sarà il 55 per cento, comunque non sarà quella enorme del 65 per cento.

Del resto i numeri sono più eloquenti di qualsiasi ragionamento. Essi ci insegnano appunto che pochissimi hanno raggiunto questo traguardo. Nel Trentino-Alto Adige, nelle elezioni del 1948, si ebbero quattro senatori che ottennero il *quorum* del 65 per cento sopra sei, in Lombardia tre sopra 31, nel Veneto sei so-

pra 19, in Abruzzo uno sopra 6, in Sicilia uno sopra 22 collegi. In tutto 15 fortunati, e il numero di questi fortunati è ancora diminuito e di molto nelle recenti elezioni del 1953 in cui il numero che ho detto scese da 15 a 6, e solo in cinque regioni si ebbero i senatori i quali poterono usufruire di questo *quorum*.

Che significa tutto questo? Significa che, così come è congegnata la legge, con questo *quorum* talmente alto si rende in pratica inoperante la norma, perchè siamo di fronte ad un premio che è dato ai fortunatissimi, a pochissimi, che diminuiranno ancora nelle prossime elezioni. Si dirà che con il 50 per cento vengono a guadagnare i partiti cosiddetti di massa, ma è facile rispondere che se il legislatore ha preso in considerazione anche il criterio uninominale, questo criterio deve essere, sia pure in termine limitato, rispettato, e non può essere mai rispettato finchè la norma si rende inattuabile con un *quorum* così esasperato. Del resto il criterio della rappresentanza ha la sua larga parte nel secondo momento del procedimento elettorale, in quello che si svolge nelle circoscrizioni regionali, dove si sa quali inconvenienti derivano e quali sorprese ha riservato e riserva questo sistema proporzionale.

Voglio augurarmi che per queste considerazioni si addivenga almeno ad un compromesso, per cui si riesca ad abbassare tale *quorum*.

Avrei preferito poi che la Commissione si fosse pronunciata su un altro problema di cui si è reso conto il senatore Sturzo; mi pare che egli abbia proposto un emendamento, cioè lo emendamento relativo all'articolo 19 della legge attuale, in cui appunto si parla della cifra individuale da attribuire ai singoli candidati quando si viene al computo negli uffici della circoscrizione regionale.

Stando alla legge attuale, come è risaputo, questa cifra si ottiene moltiplicando per cento il numero dei voti riportati e poi dividendo questo prodotto per il numero degli iscritti. Ora io non so da quale punto di vista sia partito il legislatore, e non so nemmeno quali sono i criteri che hanno ispirato questa norma, la quale in verità non risponde nè ad esigenze di una logica vera e propria, nè ad esigenze di opportunità, perchè nel numero degli iscritti sono compresi una quantità di persone, una quantità di soggetti che non hanno espresso alcuna volontà. Gli invalidi, gli assenti per qual-

siasi motivo, gli emigrati, eccetera, non hanno partecipato assolutamente, o per un motivo o per l'altro, alla lotta elettorale e non si sa perchè questi soggetti debbano avere un peso quando si addivene ad un'operazione così delicata come quella di cui si parla. Sarebbe quindi opportuno sostituire alla parola « iscritti » le altre « voto valido degli iscritti ». Con questo emendamento si può anche sperare che si eviti un inconveniente che purtroppo si verifica: che ci sia un collegio che abbia due o magari tre senatori e che ce ne siano parecchi che non ne abbiano nessuno. È evidente che, se potessimo eliminare questo inconveniente, avremmo fatto cosa molto saggia ed opportuna.

Non sarà inutile aggiungere poi che, mantenendo questo sistema, si viene a determinare una differenziazione a favore di certe regioni e a danno di altre. Si sa che nelle regioni più progredite si hanno meno schede annullate e si ha un numero minore di emigranti, mentre nelle regioni del sud si ha un numero notevole di emigranti ed una grande quantità di analfabeti, per cui queste circostanze giocano a sfavore del sud e a favore del nord.

Per queste ed altre considerazioni, che qui voglio tacere per brevità, sarebbe opportuno accettare l'emendamento del senatore Sturzo.

Auguriamoci intanto — perchè noi non possiamo farlo assolutamente — che la prossima legislatura provveda ad un testo che riesca ad eliminare qualsiasi incongruenza e ad instaurare un sistema di norme che abbiano una armonia ed una concatenazione logica tra di loro e che evitino gli inconvenienti che si sono verificati più di una volta e ad alcuni dei quali ho accennato.

Tra le incongruenze che spero verranno evitate, se non ora almeno in seguito, c'è quella che si riferisce alle cosiddette incompatibilità e ineleggibilità parlamentari. Questa è una materia di così grande importanza che di essa, come è noto, si occupa la nostra Costituzione agli articoli 65 e 122. L'articolo 122 contempla il caso di consiglieri o deputati regionali che vengano eletti o deputati o senatori e sancisce un principio molto semplice e logico: che cioè non si può essere contemporaneamente membri del Parlamento e membri di Consigli regionali. A quanto pare, quindi,

sembra che si tratti di semplice incompatibilità, lo stesso induce a credere anche l'articolo 65 della Costituzione, che parla di incompatibilità.

È accaduto invece che, con l'articolo 7 della recente legge del 1957 che regola l'elezione della Camera dei deputati, quelle che un tempo erano incompatibilità sono state ad un tratto mutate in vere e proprie ineleggibilità, non si sa in base a quale criterio.

Quel che dice la Costituzione è chiarissimo. In essa si legge il divieto che si possano cumulare le cariche di deputato regionale e di membro del Parlamento; il che è intuitivo e chiaro. Ma si è persa d'occhio la distinzione tra incompatibilità e ineleggibilità vera e propria. E ciò parrà più evidente quando noi avremo dato un brevissimo sguardo alla vecchia legislazione. La vecchia legislazione era, in questo come in altri casi, molto più coerente o più logica dell'attuale. Nel testo del 1882, difatti, si stabiliva un'incompatibilità per coloro che erano sindaci o facevano parte di deputazioni provinciali. Costoro, se venivano eletti deputati, avevano l'obbligo di dichiarare, otto giorni dopo la convalida della loro elezione, se intendevano assumere l'ufficio di deputati oppure quello amministrativo. In questo caso si trattava certamente di incompatibilità; ma nella stessa legge, all'articolo 3, si legge che i sindaci e i deputati che si presentano nelle circoscrizioni in cui hanno esercitato il loro ufficio sono ineleggibili. Ora evidentemente qui siamo di fronte a due casi chiari e precisi, mentre il nostro legislatore non ha creduto bene distinguere o precisare a questo proposito.

È da notare che questa legge è durata fino al 1915. L'articolo 7 della legge del 1957, come dicevo, invece, ha fatto di queste incompatibilità delle ineleggibilità vere e proprie, senza dire poi che si potrebbe anche suscitare una questione dal punto di vista costituzionale sulla conciliabilità o meno di queste norme con gli articoli della Costituzione che ho avuto occasione di ricordare.

Spero che gli onorevoli colleghi si renderanno conto di queste difficoltà, di queste manchevolezze ed incoerenze che si prospettano nella nostra legislazione e faranno di tutto per correggerle in un modo o nell'altro. Ed ho specialmente speranza e sicurezza che in questo caso

ognuno voterà non attraverso suggestioni o suggerimenti di carattere personale o di gruppo, ma avendo di mira il buon funzionamento del procedimento elettorale, esaminano da un punto di vista generale, collettivo, dal punto di vista cioè dell'interesse della collettività. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi, sottoscrivo quello che ha detto di questo disegno di legge l'onorevole relatore: in questo momento è il caso di attenersi alla materia in cui è strettamente necessario legiferare, lasciando tutto il resto ad un'altra fase legislativa. Sarebbe difatti illogico entrare in una riforma penetrante della legge elettorale del Senato quando ancora sono in discussione i principi fondamentali relativi alla sua struttura e alla sua durata. E allora, ridotta la materia della discussione nei termini nei quali è stata contenuta dalla Commissione, mi dichiaro pienamente favorevole ai due articoli proposti.

Primo punto: si tende a dare carattere di stabilità, di durevolezza ai collegi elettorali senatoriali quali furono istituiti nel 1948. D'accordo. Non mi persuade soltanto quell'appellativo di « storici » che nell'ottima relazione è stato dato ai detti collegi.

È storico quello che ci viene dato dalla storia e quello che appartiene già alla storia. Si tratta di collegi determinati in base ad un criterio che tanto poco ha di storico che, per esempio, i collegi dovranno essere mutati ove la base per la nomina di un senatore dovesse essere ridotta, secondo la proposta in corso, da 200.000 a 150.000 abitanti, o se l'incremento della popolazione italiana tanto prolifica dovesse essere tale da modificare radicalmente la loro attuale struttura.

Più semplicemente e senza pomposi aggettivi la norma dell'articolo 1 proposta dalla Commissione deve intendersi, a mio modesto parere, così: finché la legge costituzionale sul Senato non sia stata radicalmente modificata, nel senso che sia mutato il numero degli abitanti necessari per l'attribuzione di un senatore, o non vi siano stati nella composizione della po-

polazione mutamenti di tale rilevanza da incidere su una diversa composizione delle circoscrizioni, i ritocchi devono essere fatti sulla base di collegi attualmente esistenti, creati nel 1948, senza la formazione di nuovi collegi, senza cioè che per un ritocco si modifichi tutta la base strutturale circoscrizionale stabilita nel 1948. Prego l'onorevole Ministro dell'interno di avere la compiacenza di ascoltarmi. L'onorevole Sottosegretario è pregato di non distogliere l'onorevole Ministro, che deve ascoltare.

Secondo punto: le modifiche ai collegi determinate da mutamenti di popolazione, secondo la proposta della Commissione, andrebbero fatte con decreto presidenziale e non con legge. Mi pare che il criterio sia da approvare per questo motivo fondamentale: che, quando si tratta di modificare un collegio elettorale in base a mutamenti della popolazione, la regolamentazione relativa ha squisito carattere esecutivo. I principi fondamentali sono stabiliti dalla legge: è la legge che determina che ogni 200.000 abitanti vi debba essere un senatore. Per determinare come devono essere composti i collegi in relazione ai 200.000 abitanti, basta un provvedimento amministrativo, non occorre una legge. Occorre una buona volta tener ferma la distinzione tra norme a carattere legislativo e norme a carattere esecutivo.

Sottoscrivo perciò anche questa proposta della Commissione.

Terzo: la Commissione propone poi che siano estese all'elezione del Senato le norme per l'elezione della Camera dei deputati in quanto compatibili. Benissimo. Il sistema bicamerale comporta che, tranne le disposizioni di carattere fondamentale e costituzionale che attengono alla diversa struttura delle due Camere, alla diversa composizione del corpo elettorale e alla diversa base circoscrizionale, quanto alle altre materie è opportuna una disciplina comune per i due rami del Parlamento, se ed in quanto non sussistano incompatibilità.

Quarto: un'altra disposizione sulla quale tutti i partiti e le correnti politiche dovrebbero essere d'accordo riguarda la protezione del contrassegno, il quale è come il marchio, il segno di distinzione delle correnti politiche. La Commissione propone che la presentazione di un contrassegno notoriamente usa-

to da un partito politico non sia ammessa senza l'autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso, autorizzazione debitamente legalizzata e destinata a restare allegata agli atti della candidatura. Spesso del contrassegno di un partito si servono abusivamente formazioni politiche diverse, generando, e non sempre in buona fede, confusioni nel corpo elettorale. La norma è perciò opportuna, e va approvata. Essa vieta anche che possano presentarsi contrassegni confondibili facilmente con quelli di altri gruppi. Anche questa norma merita consenso.

Tutte queste disposizioni hanno come base fondamentale la tutela dell'onestà politica ed il fine di evitare nel corpo elettorale facili sviamenti e non consentibili inganni.

È da approvare pienamente anche la disposizione in base alla quale si vieta l'adozione di contrassegni rappresentanti simboli o immagini a soggetto e carattere religioso. È una norma diretta al rispetto della religione e che tende altresì, da un punto di vista etico, ad evitare confusioni fra i segni ed i contrassegni religiosi e le ideologie delle formazioni politiche che quei contrassegni propongono.

Credo di non aver bisogno di aggiungere altro per sostenere che questo disegno di legge merita *in toto* l'approvazione del Senato. Per quanto riguarda la diminuzione del *quorum* dal 65 per cento al 50 per cento, per le norme relative al principio per cui le candidature non potrebbero presentarsi in più di due collegi elettorali, ed infine per ciò che concerne le liste integrative, ripeto che concordo pienamente con la Commissione nel senso che è tutta materia che andrà riesaminata a fondo, ma dopo che si sarà decisa la questione in questo momento più cocente, non solo per noi ma per tutta la Nazione: la riforma, cioè, del Senato della Repubblica. (*Vivissimi applausi dal centro*).

Presentazione di disegni di legge.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico, arrotondamento dei pagamenti e degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi » (2472).

« Aumento del Fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (2473).

Chiedo che per tali disegni di legge sia adottata la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del tesoro della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Ella, onorevole Ministro del tesoro, ha chiesto che sia votata la procedura d'urgenza. Le faccio osservare che al fine di una procedura più sollecita i disegni di legge potrebbero essere più utilmente assegnati alla Commissione in sede deliberante.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Allora non insisto nella richiesta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, il collega Caristia, secondo me molto saggiamente, ha richiamato l'importanza che, in un ordinamento democratico, assumono le leggi elettorali. A me sembra, però, che il problema della legge elettorale del Senato sia tanto più importante proprio perchè dovremmo essere alla vigilia di una riforma del Senato, e, stando agli orientamenti politici della maggioranza governativa, alla vigilia addirittura dello scioglimento del Senato.

Vorrei allora anzitutto, onorevole Presidente, ricordare a lei e a me che lo scioglimento presuppone una legge elettorale e che la legge

elettorale vigente, all'articolo 3, dice testualmente: « L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione ». Tale articolo è in stretta connessione con l'articolo 57 della Costituzione: « Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per 200 mila abitanti o per frazione superiore a 100 mila ».

In quale situazione ci troviamo oggi? Nella situazione che, essendo stati pubblicati ufficialmente i risultati del censimento del 1951, ogni cittadino italiano elettore ha il diritto soggettivo che in ogni regione siano eletti tanti senatori quanti è prescritto dal disposto della Carta costituzionale.

Quindi io non esito ad affermare, in maniera categorica, che un eventuale scioglimento del Senato senza una legge elettorale che aggiorni il numero dei senatori ai risultati del censimento del 1951, e le elezioni che eventualmente fossero indette sulla base della vecchia legge elettorale sarebbero atti impugnabili, annullabili, per violazione di un diritto soggettivo, ed a mio avviso impugnabili sarebbero anche davanti alla Corte costituzionale gli atti di scioglimento.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo da molto tempo ha presentato...

FORTUNATI. Io ho formulato una constatazione di fatto, non ho giudicato se il Governo sia stato lento o meno.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Se il Senato non la vuol fare...

FORTUNATI. Prendo lo spunto nelle mie considerazioni da questa constatazione di fondo: che, se non vi è una legge elettorale aggiornata ai risultati del censimento, scioglimento non vi può essere. Questo deve essere ben chiaro, e per le discussioni che si svolgono in questa Aula, e per l'iter del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

A buon intenditor poche parole, onorevole Ministro.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Però io non ho capito...

FORTUNATI. Lei ha capito benissimo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non ho capito quale legge impugnerebbe...

FORTUNATI. Lei ha capito bene, e credo che tutti i colleghi che ascoltano abbiano perfettamente compreso quello che volevo dire.

Prmetto, dunque, che la legge elettorale che stiamo discutendo non ha solo un'importanza generale, in quanto incide su un sistema elettorale e, incidendo su un sistema elettorale, come ha detto il senatore Caristia, in sé e per sé è degna di attenta e meditata attenzione, ma ha anche particolare rilievo per la natura della congiuntura politica italiana.

Ho ascoltato con estremo interesse le considerazioni svolte dal collega Caristia e le considerazioni svolte dal collega Jannuzzi. Quanto ha detto il collega Jannuzzi, secondo me, non corrisponde al testo e alla lettera delle norme proposte dalla Commissione. Con decreto presidenziale non si modificano le circoscrizioni dei collegi per aumento di popolazione: con decreto presidenziale si fissa solo il numero dei senatori per regione: il che mi sembra una cosa completamente diversa. E quindi da questo punto di vista credo sia superfluo rispondere al collega Jannuzzi; si tratterà solo di attenerci a una interpretazione letterale delle norme che la Commissione propone.

Più degne di attenzione sono le considerazioni generali del collega Caristia, considerazioni che del resto si richiamano alla proposta del collega Sturzo. Mi consenta, rispettosamente, il collega Caristia di dirgli che, a mio avviso, non si deve vedere, e nella situazione in atto, e nelle prospettive del sistema elettorale del Senato, una conciliazione meccanica tra collegio uninominale e sistema proporzionale.

A mio giudizio, l'impostazione del collegio serve, a differenza di quello che avviene nel caso di elezione per la Camera dei deputati, a fare in modo che gli elettori di una determinata unità territoriale abbiano fisicamente di fronte, non solo un rappresentante di uno schieramento politico, ma il dato, qualificato, precisa-

to rappresentante di uno schieramento politico. È da questo punto di vista che di conciliazione si può parlare, nel senso che, anziché votare per una lista con preferenze, si vota il solo candidato di una determinata lista. Questo è il significato fondamentale del sistema elettorale in atto. Se partiamo da questa premessa, che mi sembra difficilmente contestabile, sia per come è stata congegnata la legge elettorale, sia per come si è profilata la legge stessa nei dibattiti che si sono svolti anche successivamente alla sua promulgazione, allora, a mio avviso, si deve arrivare a conclusioni completamente diverse, completamente opposte a quelle cui è pervenuto il collega Caristia.

Le esigenze, in un Paese moderno, ai fini di una chiara scelta politica in occasione di elezioni per gli organi rappresentativi dello Stato, quali sono? L'obiettivo sostanziale è di consentire che gli schieramenti politici che si presentano al corpo elettorale siano il più possibile omogenei e il meno possibile confusi. Se voi, ad esempio, pensate alla proclamazione immediata di un candidato nei collegi senatoriali che ottenga, non, come oggi è fissato, il 65 per cento dei voti rispetto ai votanti, ma addirittura il 50 per cento dei voti rispetto ai voti validi, non vi è dubbio che una norma di questo genere non può non indurre anche a confuse coalizioni politiche. Non credo che in un Paese moderno si debba seguire la strada delle coalizioni politiche eterogenee: credo che in un Paese moderno si debba seguire la strada degli schieramenti politici omogenei, consentendo ad ogni schieramento politico di poter avere una sua proporzionale rappresentanza.

Questa è la prima esigenza di chiarezza, secondo me, di elementare chiarezza in un Paese moderno. Di qui allora la necessità, o di sopprimere la norma esistente relativa alla proclamazione immediata del candidato che ha ottenuto il 65 per cento dei voti rispetto ai votanti, o di elevare il *quorum* e di commisurare il *quorum*, non, come avviene oggi, ai votanti, ma agli elettori iscritti. Quale può essere il significato di una proclamazione immediata di un candidato con il *quorum* elevato? Per il prestigio personale e dello schieramento politico a cui appartiene, un candidato ottiene, rispetto al corpo elettorale, una tale messe di

suffragi da consentire che in quel collegio egli solo figuri a rappresentare in pieno tutto il corpo elettorale. Credo anzi, da questo punto di vista, che in ogni caso non abbia tecnicamente significato la proposta che il quoziente individuale sia commisurato ai voti validi. Immaginate il lavoro che dovrebbe fare la Giunta delle elezioni del Senato se il quoziente fosse commisurato rispetto ai voti validi. Dovrebbero essere compulsati i voti di tutti i candidati della regione, avendo a numeratore del rapporto assunto come parametro di scelta una cifra rappresentata dai voti validi ottenuti dal candidato e a denominatore la cifra, di cui si dovrebbe essere certi, dei voti validi di tutti i candidati. Non è quindi fuori di luogo la norma della legge che fa riferimento al numero degli elettori, proprio perchè questo numero è un dato certo, che non offre possibilità di contestazione.

Bisogna, dunque, arrivare ad una unificazione tra il *quorum* per la proclamazione immediata e l'attuale quoziente individuale, ma non rapportando, per il quoziente e per il *quorum*, il numero dei voti ottenuti a quello dei voti validi, ma, se di *quorum* ancora si deve parlare, rapportando il numero dei voti ottenuti a quello degli elettori. Per quanto concerne il nostro Gruppo, noi siamo, dunque, favorevoli non ad una riduzione del *quorum*, ma, in ogni caso, ad un elevamento.

Chiarite queste questioni, che in fondo non sono le più essenziali oggi, mi attengo al problema più impegnativo, affrontato dai colleghi Amadeo e Granzotto. Quali sono le caratteristiche del sistema elettorale vigente? Il sistema elettorale vigente per le elezioni al Senato, nei collegi in cui i candidati non sono stati immediatamente proclamati perchè non hanno raggiunto un numero di voti validi pari o maggiore al 65 per cento dei votanti, è il cosiddetto metodo d'Hondt, il metodo applicato nelle elezioni dei consigli municipali laddove vige il sistema proporzionale. Comunemente il metodo d'Hondt è stato considerato dagli uomini politici e dagli studiosi, che si sono interessati dei sistemi elettorali, come una variante del metodo proporzionale. La variante è stata, secondo me — di questo problema, onorevole Presidente, abbiamo discusso in giornate arroven-

tate nel 1953 — introdotta per avere la sicurezza che tutti i seggi assegnati ad una determinata unità territoriale siano immediatamente coperti, senza ricorrere all'utilizzazione, come si suol dire, dei resti in sede locale o in sede di collegio unico nazionale.

Non vi è dubbio, però, che da questo punto di vista tutti coloro che si sono occupati dello argomento senza l'assillo immediato delle legittime passioni politiche non hanno potuto non riconoscere che il metodo d'Hondt è, sì, una variante del sistema proporzionale, ma è una variante che ha tendenze sistematiche a dare un peso in eccesso ai gruppi politici più forti. Su questo punto credo non vi siano dubbi di sorta. Basta analizzare i risultati, nei comuni capoluoghi di provincia della nostra Repubblica, delle varie elezioni che si sono succedute dal 1946 al 1956; basta analizzare i risultati delle elezioni per il Senato nel 1948 e nel 1953 per rendersi conto di questo.

Sul piano teorico ho avuto occasione casualmente di occuparmi del problema, come del resto ho avuto modo di dire ad alcuni colleghi, perchè un mio assistente volontario — il dottor Camillo Dejach — presentò un lavoro matematico-probabilistico, che consente immediate applicazioni di carattere elettorale. In quel lavoro teorico, che credo vedrà la luce tra breve, sarà dimostrata dal dottor Dejach — che tra l'altro, dal punto di vista politico, è ufficialmente di orientamento liberale — la tendenza sistematica all'errore per eccesso del metodo d'Hondt.

Chiarito questo punto, su cui non vi possono essere dubbi, sorge evidentemente il problema dell'opportunità politica del mantenimento o meno del sistema elettorale vigente. Se allora si parte, come ho cercato di dire, dalla premessa che il collegio, così come è configurato già oggi nella legge elettorale vigente, non intende essere un miscuglio di sistema uninominale e sistema proporzionale, ma intende essere soltanto una qualificazione, non attraverso l'attribuzione di preferenze, ma attraverso il voto ad un candidato, del sistema proporzionale, penso che occorra affrontare completamente il problema parlando non più ristrettivamente di metodo d'Hondt, ma parlando di-

rettamente ed immediatamente di sistema proporzionale.

Che cosa dice infatti la Costituzione? Dice che il Senato è costituito su base regionale. Se allora noi vogliamo restare nell'ambito stretto dello spirito della Carta costituzionale, la qualificazione nel collegio per l'elezione al Senato può e deve significare una sola cosa: che tutto deve avvenire e risolversi nell'ambito della regione. Se così è e se i colleghi hanno il significato di una qualificazione individuale di uno schieramento politico, allora tanto vale affrontare il sistema classico proporzionale. Ciò che cosa significa? Significa, fissato il numero dei senatori da eleggere in una regione, determinare la somma di tutti i voti validi avuti da tutti gli schieramenti politici e dividere questa somma per il numero dei senatori da eleggere, determinando il quoziente elettorale regionale; calcolare, schieramento per schieramento, il numero intero delle unità dato dal rapporto tra la cifra elettorale di ogni gruppo e il quoziente elettorale regionale, e poi, in base ai resti, ripartire i seggi residui.

È chiaro che anche da questo punto di vista vi possono essere varianti. Il sistema oggi previsto per la Camera dei deputati è una variante. Le varianti in definitiva in che cosa consistono? Consistono nel diminuire, aumentando il divisore, il numero dei seggi non immediatamente coperti, che risultano, questi ultimi, dalla somma dei numeri interi compresi nei singoli rapporti tra il numero dei voti di ogni lista e il quoziente elettorale regionale. Credo che, per quanto concerne il Senato, almeno come risulta da alcuni sondaggi da me eseguiti, sia sufficiente aumentare il numero dei senatori da eleggere di una unità, perchè il numero dei seggi « residui » diminuisca sufficientemente.

Questa è una impostazione politica chiara, netta, il cui significato è evidente, nel senso che si introduce, non soltanto rispetto a coloro che dovranno essere eletti, ma anche di fronte al corpo elettorale, una visione unitaria del sistema elettorale per Camera e Senato, essendo il sistema elettorale sempre proporzionale, con la sola differenza che nel caso della Camera vi può essere un collegio unico nazionale per ripartire i seggi residui, e che nel caso dell'ele-

zione del Senato, se vogliamo rimanere fedeli allo spirito della Carta costituzionale, la ripartizione dei seggi residui deve avvenire sul piano regionale.

Non voglio tediare i colleghi sui risultati di questa impostazione; posso documentare ai colleghi, che eventualmente me li chiederanno, i risultati, regione per regione e sul piano nazionale, per tutti gli schieramenti politici sulla base dei rapporti di forza politica realizzati nel 1953. Allo stato di fatto qualunque altra ipotesi è completamente azzardata e priva di significato. Dirò anche che i calcoli sono stati condotti sulla base dei dati ufficiali degli uffici del Senato, che erano stati utilizzati, come è noto, per gli studi generali sulla riforma del Senato.

Questi risultati documentano, è chiaro, che la proporzionalità non resta ispirazione ma diventa realtà. Non diventa realtà matematica, è evidente, perchè per diventare realtà matematica il problema dovrebbe essere impostato in modo completamente diverso: dovremmo fissare non il numero di abitanti per ogni senatore, ma dovremmo lasciare indeterminato il numero dei senatori da eleggere fissando il numero di voti necessari per l'elezione di un senatore. È ovvio che, così, varierebbe di legislatura in legislatura il numero dei senatori indipendentemente dal variare della popolazione, ma la proporzionalità potrebbe essere ottenuta quasi perfettamente. All'infuori di questa ipotesi, è chiaro che vi possono essere oscillazioni tra proporzione di voti e proporzione di seggi. Ma le oscillazioni che preoccupano non sono quelle che non incidono decisamente nei rapporti di forza degli schieramenti politici.

Mi si consenta di dire, in questo momento, che io ho del problema una visione spregiudicata e la visione spregiudicata che ho è questa: dare vita ad un sistema elettorale che consenta gli schieramenti politici più omogenei, più chiari, le coalizioni meno eterogenee, poichè queste forme di coalizione indubbiamente rendono più passionale e meno razionale il dibattito politico e più confusa la scelta politica da parte dell'elettorato. Le forme vive della democrazia moderna rischiano, così di essere affogate in una visione puramente sentimentale, passionale, immediata e contingente.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Per chi dice questo? Vorrei capirlo sul terreno pratico. Mi spieghi.

FORTUNATI. Lo dico per tutti. Onorevole Ministro, mi consenta: quando è possibile attraverso un sistema elettorale ottenere vantaggi, tutti possono essere spinti a formare coalizioni. Socialisti e comunisti possono presentarsi assieme — e si tratta di schieramenti omogenei! — perchè per questo semplice fatto con il sistema vigente otterranno dieci senatori in più di quelli che otterrebbero presentandosi separatamente. Ma se la Democrazia cristiana si unisce con qualche altro partito, è chiaro non solo che ottiene una coalizione politica ibrida, ma anche che, con il metodo vigente, più vistoso è il premio ottenuto dalla Democrazia cristiana. Domando se è possibile mantenere un sistema elettorale che ha in sé questi pericoli. Non so cosa avverrà fra un anno e poco più per le elezioni del Senato. Dico sin da ora che sarà tanto di guadagnato se si renderanno sempre meno appetibili le coalizioni ibride, sempre più chiari ed omogenei gli schieramenti politici, alla luce di una determinata situazione e del dibattito che vi è nel Paese.

Dobbiamo pensare ad una legge elettorale in prospettiva e non solo in risoluzione di problemi immediati e contingenti.

Onorevole Ministro, se io parlo, parlo non per spirito di parte. Lei sa, perchè avrà fatto anche lei dei calcoli, che non è solo la Democrazia cristiana che ha guadagnato con il metodo d'Hondt. Se parlo, non è per difendere il « premio » della mia parte politica. Se così fosse, non solo direi che il metodo va bene, ma escogiterei qualche altra variante del metodo vigente, non per attenuare, ma per accrescere il premio. E matematicamente e tecnicamente la variante è configurabile e proponibile.

Il mio intervento non ha un significato di parte, ma ha un significato di carattere generale: puntare a un sistema elettorale che abbia la base, l'impostazione, l'orientamento comuni a quello della Camera dei deputati. In questo modo mi pare che non solo renderemmo giustizia a tutti gli schieramenti politici, ma renderemmo giustizia a tutti gli italiani. Tutto il corpo elettorale avrebbe una comprensione

unica delle leggi elettorali e non farebbe distinzioni tra Camera e Senato. Dico di più, onorevoli colleghi. Ho preso la parola anche perchè sono convinto profondamente che, con il sistema elettorale vigente, determinati schieramenti politici del nostro Paese trascurano il Senato, proprio per la loro scarsa rappresentanza in questo ramo del Parlamento.

È necessario che tutti gli schieramenti politici possano vedere la Camera ed il Senato su un uguale piano di dignità e di responsabilità nella vita e nella direzione politica del Paese.

Per questi motivi, onorevole Presidente, ho presentato gli emendamenti che lei ha già visto. Per questi motivi sono intervenuto, convinto come sono che la legge elettorale che stiamo discutendo è estremamente importante, e come questione di carattere generale e come questione di carattere particolare, per il momento politico che stiamo attraversando. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse quanto ha testè sostenuto il collega Fortunati perchè vi è una coincidenza di fatto fra i principi da lui esposti ed i miei convincimenti. Debbo dire con franchezza che, avendo proposto una correzione al metodo d'Hondt, o quanto meno avendo richiesto un sistema diverso che possa mettere tutti gli schieramenti politici su un piano di uguaglianza, il senatore Fortunati concorda con il nostro orientamento, tanto vero che io stesso ebbi a presentare un emendamento per l'abolizione del *quorum* del 65 per cento. Si è visto infatti, all'atto pratico, che tale coefficiente ha funzionato soltanto per casi di carattere eccezionale. Trattandosi di eccezioni, tanto vale porre le due Camere su un piede di uguaglianza elettorale.

Questo piano d'uguaglianza è stato bene illustrato dal senatore Fortunati quando ha sostenuto che il Senato, riducendosi nella zona territoriale della regione la sua elettività, dovrebbe essere messo praticamente nelle stesse condizioni in cui è stata messa la Camera. Egli ha suggerito che uno dei metodi potrebbe essere quello di aumentare di un coefficiente il

numero dei senatori da eleggere. Penso che, se si dovesse seguire questo suggerimento, l'aggiunta di un'unità non rappresenterebbe un criterio equo, perchè esistono grosse disparità fra regione e regione, dato che vi sono delle piccolissime regioni e delle grandi regioni. Di conseguenza, come si è fatto e si fa per la Camera dei deputati, per cui gli aumenti sono di 1, di 2 o di 3, si faccia altrettanto per il Senato in proporzione alla dimensione elettorale della regione.

In questo modo si arriverebbe realmente, nella divisione dei resti, ossia dei voti non assegnati ad alcun candidato perchè non si è raggiunto il quoziente sufficiente, alla giusta proporzionalità nella distribuzione dei seggi tra i partiti politici che hanno raccolto i voti.

In via subordinata, potrebbe anche essere accolta la proposta Amadeo, che non è altro se non il metodo d'Hondt corretto in modo da permettere di raggiungere quella proporzionalità nella distribuzione dei seggi, che anche con l'altro sistema, più esatto e più preciso, consentirebbe di mettere tutti i partiti su un medesimo piano di uguaglianza.

Sono convinto che il Senato, esaminando questa parte del disegno di legge, debba entrare nel vivo per poter porre tutti gli schieramenti politici su quel piano di parità che penso debba essere accettato da tutti i partiti. Ed ho avuto piacere di sentire che da parte del Gruppo del Partito comunista (il quale, secondo i miei calcoli, si trova nella stessa condizione della Democrazia cristiana, come grande partito) si desidera correggere il metodo d'Hondt, che premia invece i grossi partiti: il Partito comunista, cioè, è disposto a rinunciare alla prevalenza che esso ha ora per rendere più equanime la distribuzione dei seggi.

Detto questo, mi pare che ci sia poco da aggiungere. C'è la questione territoriale e la questione del numero degli elettori. La delimitazione territoriale costante del collegio si impone praticamente, perchè il flusso ed il deflusso delle popolazioni porta con sé un'estrema necessità, quella di cambiare, ogni volta che si fa luogo ad elezioni, l'ampiezza territoriale, per poter restare nei limiti della legge e far sì che in quel territorio ci siano i 200 mila (o 150 mila, se domani dovesse ridursi il

quoziente) elettori che debbono esprimere un senatore.

È logico che mantenere la divisione territoriale così com'è attualmente, essendo molteplice lo schieramento politico italiano, significa correre il rischio che si sa che in teoria potrebbe presentarsi, ossia che gli elettori di un determinato territorio nominino un solo colore politico: conseguentemente quel colore politico non potrebbe coprire tutti i seggi relativi al territorio stesso; ma ciò non potrà di fatto mai avvenire.

Eliminati questi due punti sostanziali, a me pare vi sia poco da dire, salvo ad insistere per respingere la proposta Sturzo che vuol ridurre il *quorum* dal 65 al 50 per cento, per le ragioni ampiamente esposte dal senatore Fortunati. Infatti una coalizione, attraverso questo metodo, avrebbe la possibilità di ottenere un premio, perchè coloro che vengono eletti col 50 per cento annullano tutti i voti degli altri partiti politici. Questo è il motivo per cui ho presentato un emendamento che ponga fine ad un sistema che si è reso praticamente inoperante: nella prima legislatura abbiamo avuto 15 senatori direttamente eletti, nella seconda 6, e c'è da augurarsi che una migliore proporzionalità riduca ancora questo numero. Allora tanto vale abbandonare questo sistema, tanto più che, così facendo, praticamente non si porta danno all'interessato nè in definitiva allo stesso partito cui l'interessato appartiene.

Detto questo, penso non resti che passare all'esame degli articoli per vedere se è possibile correggere il disegno di legge nel modo che ho detto e che è stato enunciato anche dal collega Fortunati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancinelli. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, farò soltanto taluni rilievi di carattere generale, e non mi addentrerò nello esame tecnico del disegno di legge. Mi pare infatti che considerazioni di carattere generale siano necessarie per stabilire quello che è il senso della discussione che si svolge in questo momento e nelle circostanze che sono a tutti note.

Il collega Jannuzzi si è lasciato incidentalmente sfuggire un certo apprezzamento quando ha detto che, nell'imminenza della riforma del Senato, noi non possiamo approfondire lo esame di questo disegno di legge, perchè è urgente creare lo strumento elettorale per l'elezione del Senato.

Ora, è vero quello che è sfuggito al collega Jannuzzi, ma è anche vero che il Governo ha molto tardato e non è stato molto diligente nel sollecitare la soluzione di questo problema, la creazione di questo strumento. D'altra parte è sembrato illogico che, mentre si discuteva e si discute ancora la riforma del Senato, si discutesse e si approvasse lo strumento elettorale che rappresenta la forma esecutiva dell'elezione del Senato, ma che ha per presupposto la struttura dell'Assemblea, la norma che regola la sua composizione. È un po' mettere il carro avanti ai buoi.

Già in Commissione noi avemmo a sollevare questa questione, questa incongruenza: fu posta in votazione una proposta di rinvio che solo di misura in Commissione non è passata. Nè si deve dire che da parte nostra c'era o c'è il proposito di creare difficoltà, di fare dell'ostruzionismo, cioè di non voler forgiare lo strumento elettorale che dia la possibilità a chi ne ha la competenza, ma non l'arbitrio, di applicare la legge elettorale per l'elezione del Senato. Noi non siamo qui per fare dell'ostruzionismo, però ricordiamo al Governo che solo in quest'ultimo mese, quando già si parlava, e si parlava anche troppo, dello scioglimento del Senato, il Governo si è fatto premura di intervenire affinché la legge elettorale fosse approvata, perchè aveva già l'obiettivo, questo Governo, di utilizzare questa legge, perchè aveva la necessità di renderla operante, avendo bisogno che fosse aperta la strada per lo scioglimento del Senato.

Non è questa la sede e non è questo il momento di riprendere la discussione di questo fondamentale argomento: sarà ripresa tra pochi giorni ed ognuno assumerà la propria responsabilità. Noi sin d'ora pensiamo di non poter derogare dalle esigenze dell'osservanza della Costituzione e crediamo che tutti siano legati all'obbligo, al dovere imperativo di osservare la Costituzione.

Riguardo al disegno di legge, debbo rilevare che esso ha avuto una sorte curiosa, perchè è stato oggetto di tanti emendamenti da parte del senatore Sturzo, il quale nella sua invidiabile vitalità, insonne vitalità, forse non passa notte che non dedichi un pensiero alla legge elettorale e non trovi ragione per emendare proposte fatte in precedenza, portando emendamenti agli emendamenti fino al punto che anche nell'ultim'ora abbiamo avuto altri emendamenti e un'illustrazione degli emendamenti. Il materiale che è stato portato in Commissione è tanto che lo stampato che si è dovuto fare per accoglierlo ha acquistato il nome, negli uffici, di « stampato lenzuolo ».

All'ultimo momento è accaduto che il Governo e lo stesso relatore, che avevano proposto molti emendamenti, li hanno ritirati tutti, per modo che il disegno di legge si è ridotto a due articoli. Tutto questo dimostra che il Governo ha fretta, vuole recuperare il tempo perduto e vuole comunque avere lo strumento per raggiungere l'obiettivo che tutti noi sappiamo. Non so se questo obiettivo potrà essere raggiunto. Noi qui non intendiamo frapporre ostacoli, creare difficoltà non necessarie, artificiose, per l'approvazione di questa legge. Ci sono degli emendamenti, li discuteremo; in parte sono stati già discussi e criticati. Ma fin d'ora possiamo dire che l'emendamento proposto dal senatore Sturzo con l'articolo 2-bis non può trovare il nostro consenso, perchè nonostante i suoi richiami storici, su cui non discuto, sta di fatto che questo emendamento va a creare una condizione di privilegio per i deputati regionali, per i quali, anzichè prevedersi una condizione di ineleggibilità, si prevederebbe solo una condizione di incompatibilità. La ragione per cui la legge ha disposto i casi di ineleggibilità, tra cui i casi dei deputati regionali, attiene all'esigenza che essi, come del resto i sindaci, non usino della loro influenza di deputati regionali per determinare un orientamento favorevole a se stessi nelle elezioni nazionali. Pertanto quest'esigenza deve essere tenuta presente non al momento in cui è avvenuta la proclamazione, ma al momento dell'elezione. Nè vale che nell'emendamento Sturzo si dica che dal momento in cui il consigliere regionale ha accettato la candidatura deve astenersi da ogni attività, perchè noi sappia-

mo come avvengono queste cose e come possa, il fatto stesso di essere tuttora deputati regionali, determinare una ragione di attrazione, di soggezione o di suggestione nei confronti degli elettori. Pertanto noi siamo contrari a questo emendamento.

Non aggiungo altro a quanto ha detto il senatore Fortunati per ciò che riguarda la proposta del senatore Sturzo di abbassare al 50 per cento il *quorum* per la proclamazione diretta dei senatori. Dico solo che già la norma del 65 per cento — ebbi occasione di affermarlo anche in Commissione discutendo con il ministro Tambroni — ha carattere del tutto eccezionale ed è in contrasto con tutti i principi fondamentali della proporzionalità. Noi veniamo ad annullare quella che è l'espressione della volontà di una parte degli elettori a beneficio di un solo candidato e di un solo partito o coalizione di partiti. Questa è una cosa ingiusta, una cosa che contrasta con quelli che sono i principi fondamentali che ispirano la Costituzione e debbono ispirare ogni legge elettorale. Perciò giustamente il collega Fortunati ha detto che se qualche variante deve essere introdotta in quel punto, deve essere introdotta nel senso di elevare anzichè abbassare il *quorum* per la proclamazione diretta.

Riguardo all'emendamento presentato dai colleghi Amadeo e Granzotto Basso, noi siamo d'accordo con quanto ha esposto il senatore Fortunati ed è stato accettato anche dal collega Marina. Vorrei però fare una considerazione. Nello sviluppo della vita politica moderna c'è la tendenza e la necessità della creazione di grandi partiti o di grandi schieramenti omogenei di forze politiche. Non è utile, anzi è dannoso, il sorgere e il pullulare di partitini che sorgono spesso come un fenomeno patologico della società nazionale. Noi sappiamo che cosa è avvenuto, per esempio, di recente per il partito così detto « Laurino » in Sardegna. Questo partito, che non era affatto conosciuto in Sardegna, con i metodi e i mezzi che noi tutti conosciamo, da una settimana all'altra ha riportato ben 60.000 voti. Potrebbe darsi però che se si facessero le elezioni domani, nella stessa Sardegna, quello stesso partito avrebbe soltanto 6.000 voti.

Ora, è giusto e necessario che tutte le correnti politiche abbiano una loro espressione

negli organi rappresentativi; ma è anche utile e necessario che non ci sia frazionamento, che non ci sia l'insorgere improvviso di una fungaia di partiti a carattere locale, a carattere personale, che ci richiama a tempi che noi dovremmo considerare superati, ma che purtroppo nella nostra Italia, per la sua situazione, per la sua struttura e per la sua arretratezza, superati ancora non sono. Noi non dobbiamo facilitare ed assecondare questa tendenza degenerativa e patologica: dobbiamo invece assecondare e facilitare la convergenza di forze omogenee per la creazione di schieramenti solidi, vitali, che abbiano in comune un ideale, un obiettivo e che siano effettivamente rappresentativi di larghi interessi.

Per queste considerazioni noi non rinneghiamo l'esigenza della proporzionalità nel sistema elettorale; ma si tratta di un'esigenza che non deve assolutamente indulgere alla creazione di una situazione fittizia, dovendo invece sospingere le forze sane e libere del Paese verso unioni, verso intese effettivamente omogenee. E quando parlo di omogeneità non vorrei che venisse alla memoria una frase del Segretario della Democrazia cristiana, il quale, parlando di alleanze post-elettorali, non fa che ripetere che forse delle alleanze si potranno realizzare tra forze omogenee. Quando noi parliamo di forze omogenee, intendiamo parlare di forze che hanno una tradizione, forze che hanno le radici nella coscienza del nostro popolo, forze che sono effettivamente l'espressione, l'interpretazione di interessi e di principi comuni, largamente diffusi nel nostro Paese.

Passeremo alla discussione degli articoli, discuteremo gli emendamenti e questo disegno di legge credo sarà approvato, secondo le risultanze delle votazioni e secondo la buona o cattiva sorte degli emendamenti proposti. Ma noi riaffermiamo qui che l'approvazione di questo disegno di legge, che è considerato così urgente dall'attuale Governo, non può essere e non è la via aperta per lo scioglimento del Senato; poichè questo disegno di legge avrebbe potuto e dovuto essere discusso ed approvato non nell'urgenza di elezioni imminenti e minacciate ma nella serenità d'animo nel Parlamento e nel Paese che è propria del

momento più lontano dalle elezioni. Pertanto nessuno si illuda che il nostro atteggiamento, che non è di artificiosa resistenza, di artificiose difficoltà create all'approvazione di questa legge, significhi adesione o indulgenza o cedimento ai propositi che fino ad oggi noi abbiamo combattuto e che, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, noi ci proponiamo di combattere ancora. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**Chiusura della votazione
sul disegno di legge n. 592-bis.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge costituzionale di iniziativa del senatore Magliano e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asaro, Azara,

Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Bellora, Benedetti, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Borrelli, Bosco, Bosi, Bosia, Braccesi, Bratenberg, Braschi, Buglione, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Calauti, Canevari, Canonica, Capellini, Carboni, Carelli, Caristia, Cemmi, Cennini, Cerabona, Cerica, Cerutti, Ceschi, Cianca, Ciasca, Clemente, Colombi, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crolanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Pietro, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fantuzzi, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gava, Gerini, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Grampa,

Granzotto Basso, Grava, Guglielmone, Imperiale,

Jannuzzi,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Lorenzi, Lubelli, Lussu,

Magliano, Mancinelli, Mancino, Marchini Camia, Mariani, Marina, Marzola, Massini, Medici, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Minio, Molè, Molinari, Molinelli, Monaldi, Montagnani, Moro, Mott,

Nasi, Negarville, Negroni,

Page, Palermo, Pannullo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pesenti, Petti, Pezzini, Piechele, Piegari, Piola, Porcellini,

Raffener, Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Roda, Roffi, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Salari, Salomone, Sanmartino, Santero, Sartori, Schiavi, Schiavone, Secchia, Sibille, Smith, Spagnoli, Spallino, Spano, Spezzano,

Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Tupini, Turani, Turchi, Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zugaro de Matteis.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la discussione che abbiamo ascoltato accoglie in linea generale i principi del testo della Commissione. Come vedremo, si fa questione di ampliamento o di restrizione dello stesso, con riferimenti al testo originario. Rimane però il principio del collegio storico e dirò all'onorevole Jannuzzi che si deve intendere che questi collegi se rimarranno immutati passeranno alla storia. Vi è un secondo principio, in base al quale il numero dei senatori, tenuto conto dei risultati del censimento, deve essere determinato in virtù di decreto presidenziale; ed anche questo principio è stato accolto. Il principio sul quale bisogna fare delle distinzioni è quello che riguarda l'estensione delle norme

della legge elettorale della Camera alle norme per l'elezione del Senato. Ora, la discussione è andata un po' al di là del testo della Commissione, per riprendere in esame alcune delle norme del testo originario, secondo alcuni con effetto ridotto, secondo altri con effetto di amplificazione.

Si chiede dal senatore Sturzo la riduzione del *quorum* richiesto per la proclamazione immediata del candidato da parte degli uffici elettorali circoscrizionali, dal 65 per cento al 50 per cento. Abbiamo ascoltato poco fa in senso perfettamente opposto la domanda che questo *quorum* sia elevato dal 65 al 75 per cento; non solo, ma vi è stata un'ulteriore domanda per la soppressione di detto *quorum*. Da tutto ciò scaturisce un'osservazione e cioè che andiamo a discutere sul piano politico e non so se questo sia il momento più adatto. Infatti, andremmo con le varie proposte a supervalutare il collegio uninominale, oppure, nell'altro caso, a sopprimere ogni criterio uninominale per arrivare all'elezione del Senato su base esclusivamente proporzionale.

Dal punto di vista tecnico, a mio avviso, appare preferibile lasciare intatto il *quorum* del 65 per cento, perchè può darsi che con il *quorum* del 50 per cento tutti i collegi siano conquistati dallo stesso gruppo e rimangano scoperti dei seggi. Quindi è preferibile il *quorum* del 65 per cento, a parte quel distacco che viene da un *quorum* così elevato, per cui si può ritenere senz'altro una designazione più spiccata.

Altra richiesta sulla quale insiste il senatore Sturzo è quella relativa al calcolo della cifra individuale: si moltiplica il numero dei voti ottenuti dal candidato per cento — e questo è un punto fermo —; si tratta di sapere se debba dividersi il prodotto per il numero degli iscritti o per i voti validi. Anche qui si profila una discussione sul piano politico, perchè dalla sponda opposta si intende far rimanere fermo il riferimento al numero degli iscritti in quanto si dice che vale il concetto della rappresentanza generale per gli iscritti. Non entro in quest'ordine di discriminazione, dico solo che il riferimento agli iscritti è un riferimento sicuro e certo. Quando si tratterà dei voti validi, sorgeranno questioni per stabilire quali saranno i voti validi. Così in linea tecnica, salvo a tornare sull'argomento in sede di

discussione degli articoli, ritengo preferibile avere il punto fermo degli iscritti.

Terza richiesta è di invertire il concetto di ineleggibilità in quello di incompatibilità in rapporto ai casi previsti per la Camera dei deputati all'articolo 7 del testo unico, lettere a), b) e c). Qui si profila una ragione di carattere costituzionale a base dell'emendamento proposto. Al momento di discuterlo si potrà approfondire se questa ragione sia tale da dover arrivare ad una disarmonia sempre deprecabile tra l'elezione della Camera dei deputati e l'elezione del Senato. Se mai si dovesse accedere al concetto propugnato dal senatore Sturzo, bisognerebbe preoccuparsi fin d'ora anche della modifica della legge per la Camera dei deputati, perchè in un Paese ordinato non si concepisce che per due Camere valgano norme opposte, a parte la coincidenza delle elezioni che ha carattere accidentale. L'armonia delle leggi vuole che si abbia una struttura per quanto è possibile unica e coerente e non che vada in un senso o in un altro, pur trattandosi di due Camere entrambe elettive.

Dato questo sguardo sommario agli emendamenti suddetti, che non alterano i principi fondamentali della legge, dovrei esaminare proposizioni di carattere assolutamente nuovo quali sono quelle svolte a base dell'emendamento presentato dal senatore Fortunati. Il senatore Fortunati propone un'autentica rivoluzione dei principi a cui ci siamo finora ispirati. Non conosco il pensiero del Presidente della Commissione: può darsi che egli chieda l'esame in sede di Commissione del detto emendamento, non trattandosi di modifiche di dettaglio.

Come relatore, comunque, non sarei in grado di esprimere l'opinione della Commissione che ignoro. Mi fermerò a considerazioni elementari, rimettendomi per altro a coloro i quali sono esperti in alchimie di cifre e di conti. Io penso che dobbiamo avere come riferimento la sovranità popolare. Il popolo è un numero che si suddividerà poi secondo i diversi orientamenti. Questo numero ha la sua importanza, e nel suddividerlo è necessario ispirarsi a criteri di giustizia.

Orbene, il metodo d'Hondt adottato dalla legge in vigore risponde meglio di ogni altro

al criterio di equità: la divisione per uno, per due, per tre, eccetera, risponde maggiormente alla necessità di un'equa ripartizione che impedisca dei premi ai partiti più forti e dei danni ai partiti minori. La verità è che i partiti più forti sarebbero favoriti con una divisione diversa: per esempio, se si dividesse per uno, uno e mezzo, due, due e mezzo, tre, tre e mezzo, eccetera, allora sì che si avrebbe questo premio ai partiti più forti. Ugualmente se si andasse verso altri criteri di suddivisione dei resti.

Il metodo più equitativo è quello che si basa sulla divisione per uno, per due, per tre, eccetera. In realtà, non vi è favore per l'uno, nè danno per altro. Il criterio rispetta la sovranità popolare, rispetta la proporzionale suddivisione degli schieramenti elettorali del popolo; in ragione di quote è rispettata ciascuna suddivisione numerica del popolo sovrano.

Per queste ragioni, a parte l'eventualità di un esame in Commissione dell'emendamento Fortunati, insisto perchè il metodo d'Hondt non sia alterato, giacchè si finirebbe per sofisticare con rabberciamenti un metodo studiato con giustizia, che soddisfa il principio della sovranità popolare. In questo senso concludo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

* **TAMBRONI**, *Ministro dell'interno*. Non devo dire altro se non che sono d'accordo col relatore, quindi con il testo che il Senato ha dinanzi, proposto dalla Commissione, salvo a vedere in sede di emendamenti — in modo particolare per quel che riguarda l'emendamento del senatore Sturzo sulle incompatibilità — quello che può essere accolto. Mi permetto di ricordare agli onorevoli senatori che, già in sede di elaborazione della legge sulle incompatibilità per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati, chi ha l'onore di parlarvi prese un determinato atteggiamento: a tale atteggiamento intende restare coerente in questa sede.

Certo, a mio avviso, bisognerà valutare come merita quanto ha accennato l'onorevole senatore Schiavone, a proposito delle norme contraddittorie e sostanzialmente diverse, circa le

incompatibilità dei componenti dei due rami del Parlamento.

Da ultimo desidero raccogliere un'osservazione preliminare del senatore Fortunati, relativa all'articolo 3 dell'attuale legge elettorale. Faccio presente al senatore Fortunati che il Governo, in data 9 aprile 1957, ebbe l'onore di presentare al Senato un disegno di legge che recava delega al Presidente della Repubblica per la modificazione dei collegi comunemente denominati storici o degli attuali collegi e che il Senato, attraverso la Commissione, ritenne poi, prendendo in esame i vari disegni di legge del senatore Sturzo, di modificare, per giungere al testo che oggi stiamo discutendo.

Ma io desidero — ed ho il dovere di farlo — dire al senatore Fortunati e quindi anche al Senato che innanzi tutto non esiste la possibilità di una denuncia in sede costituzionale. Mi sono permesso di interrompere dicendo: quale legge? Infatti è evidente che, se il Senato non provvede in questa sede all'approvazione del testo che gli è stato proposto o di altro testo, non c'è nessuna legge denunciabile per violazione costituzionale. Resta l'articolo 3, così come esso è: è il Senato che, in questa ipotesi, ha rinunciato a valersi della facoltà che gli è attribuita di consentire al Governo di rivedere le circoscrizioni, in base all'ultimo censimento, e di attribuire al Senato ciò che gli spetta, nella specie nove senatori in più.

E mi permetto di aggiungere ciò che ho avuto l'onore di dire altre volte al Senato, e che è mio dovere di ripetere, che la materia dalla Costituzione prevista come di spettanza del Presidente della Repubblica, poichè in nessun caso si può consentire la confusione dei poteri, non può essere trattata in questa sede; e mi pare di dover dire, proprio come Ministro dell'interno, che non è possibile accettare, da nessuna parte, da nessun componente dei due rami del Parlamento, incitamenti di questa specie. Soprattutto non può essere consentito da me che si dica, come si è detto: se non approverete questa legge, il Senato non potrà essere sciolto.

Non è questa la sede per proporre questioni di tale natura. (*Interruzione del senatore Terracini*). Meglio potrebbe essere Via delle Botteghe Oscure, ma allora non ci sarebbe la pos-

sibilità di discutere in Parlamento, mentre oggi si discute in Parlamento. Sono diversivi che non servono, e soprattutto non mi suggestionano, lei lo sa bene. (*Interruzione del senatore Lussu*).

Mi consenta, onorevole Lussu: il Governo ha il dovere di dire che il Senato della Repubblica è naturalmente nella pienezza della sua libertà, può approvare il testo del disegno di legge che è stato proposto dalla Commissione e può non approvarlo; il Senato cioè può rinunciare ad aumentare il numero dei propri componenti di quelle nove unità che in base al censimento gli spettano, ma questo non significa che, non volendo approvare la legge, si debbano proporre fin da questo momento argomenti che non possono essere risolti in questa sede. Questo è quanto ritenevo di dover dire all'onorevole Assemblea.

TERRACINI. Il Senato ha tempo fino al maggio 1959 per adeguarsi al nuovo censimento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto per la seconda deliberazione sull'articolo unico del disegno di legge costituzionale, di iniziativa del senatore Magliano: « Scadenza del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione » (n. 592-bis):

Senatori votanti	176
Componenti del Senato	243
Maggioranza di due terzi	162
Favorevoli	165
Contrari	11

(Il Senato approva con la maggioranza di due terzi).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

AGOSTINO. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Debbo rilevare che la materia che stiamo trattando non è dappoco: è importantissima. In Commissione abbiamo discusso a fondo; però la discussione si è puntualizzata su due articoli: quelli proposti dal Governo. Non abbiamo discusso sui vari articoli della proposta Sturzo che pure era notevole; proposta che porta una data — e va rimarcato —, quella dell'ottobre 1953. Per cinque anni non abbiamo fatto nulla. La colpa è di tutti, naturalmente. Adesso in questa sede si presentano emendamenti che hanno una portata grandissima: gli emendamenti, in particolare, del senatore Fortunati, i quali, se vogliamo, innovano sul sistema, sono di grande importanza, introducono il principio della proporzionale pura in ordine alle elezioni del Senato.

Questi emendamenti non sono di facile intelligenza; eppure hanno una grande importanza. Non è facile qui, in Aula, impostare e sviluppare compiutamente una discussione su questi punti fondamentali; ecco perchè proporrei che, data l'importanza della materia, questi emendamenti venissero sottoposti allo esame della Commissione, affinchè, con assennatezza, ponderazione e la massima celerità, vengano esaminati e si abbia il responso da parte della Commissione.

BARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO. Il relatore aveva già preannunciato l'intenzione del Presidente della Commissione e della maggioranza di chiedere un rinvio della discussione alla seduta di domani. Il campo della discussione si è allargato notevolmente, e il compito della Commissione, che era limitato all'esame dei due articoli, oggi si è spostato con la presentazione di vari emendamenti che investono tutto il sistema, circa la assegnazione dei seggi e relativi conteggi. La Commissione non ha avuto modo assolutamente di esaminare le nuove proposte ed a' sensi dell'articolo 72 del Regolamento, poichè lo emendamento Fortunati è stato presentato solo in questo momento, ha diritto di opporsi alla sua discussione immediata e chiede l'applica-

zione di questa norma in maniera che venga demandato alla Commissione l'esame dell'emendamento stesso e rinviata la discussione della legge alla seduta di domani.

Siccome poi questo emendamento è necessariamente legato agli altri che trattano la stessa materia, consiglierai di consentire il rinvio perchè la Commissione possa studiarli e portare i risultati dei suoi studi in Assemblea dopo maturo e ponderato esame.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono veramente rammaricato di non essere d'accordo con il Presidente della Commissione. Dirò brevemente le ragioni del disaccordo. Il Senato è investito di questo argomento dal 1953; se per avventura — dopo la proposta che fa il Presidente della Commissione — al ritorno in Assemblea del testo del disegno di legge, sia pure studiato, sia pure emendato, da parte dell'opposizione si presentasse all'ultim'ora un emendamento che ne modificasse ulteriormente il contenuto, si dovrebbe tornare nuovamente in Commissione.

Mi permetto di esprimere opinione diversa e mi permetto di dire al senatore Agostino che il Governo può fare questo. Questa è una manovra ostruzionistica dell'opposizione... (*vivaci interruzioni dalla sinistra*) che resta tale nonostante la candida esposizione del senatore Agostino. Pertanto mi permetterei di pregare il Senato della Repubblica, se lo ritiene, di essere d'accordo con la valutazione che fa il Governo e di respingere la richiesta del senatore Agostino di rinviare l'esame degli emendamenti in Commissione.

PRESIDENTE. La questione va posta nei seguenti termini: il Presidente della Commissione, richiamandosi all'articolo 72 del Regolamento, ha chiesto un limite di tempo di 24 ore perchè la Commissione possa esaminare gli emendamenti. Stando così le cose, il Presidente non può che consentire alla richiesta di demandare alla Commissione l'esame degli emendamenti.

BARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACCO. Perfettamente d'accordo. Anzi la Commissione è già convocata per domani mattina e potrebbe nella riunione già fissata esaminare gli emendamenti proposti. Bisogna però che ci venga concesso un certo margine di tempo. La Commissione, come ho già detto, è convocata per le ore 9 di domani e ritengo che nel termine di 2 ore possa assolvere al suo compito. Convocherò se del caso ancora stasera la Commissione e credo così che domani, per le 11, saremo in grado di poter riferire.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Il collega Agostino, a nome del Gruppo a cui appartiene e anche come componente della 1ª Commissione, ha avanzato una proposta i cui termini sono stati chiari a tutti e innanzitutto, per lealtà, debbo dire chiari al Presidente della 1ª Commissione permanente.

L'onorevole Ministro dell'interno, con quella leggerezza politica che gli è consueta... (*Viva ci proteste dal centro*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non posso consentire che il senatore Lussu si esprima in questo modo. (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, facciano silenzio. (*Interruzioni dalla sinistra*). Senatore Lussu, la prego di moderare i suoi termini. Onorevole Ministro, stia tranquillo che il Presidente tutelerà la dignità sua, come quella di qualsiasi appartenente al Senato. (*Applausi da tutti i settori*).

LUSSU. Onorevole Presidente, comincio già a potermi definire un vecchio, ma sono anche un vecchio parlamentare e credo di poter fare appello a tutti i colleghi del Senato perchè rispondano a questa mia domanda: ho io nella azione parlamentare sempre mantenuto la correttezza imposta dai lavori della nostra Assemblea?

633ª SEDUTA

DISCUSSIONI

20 FEBBRAIO 1958

Riprendo quindi il mio pensiero politico, con il pieno diritto di svolgerlo fino in fondo. Dicevo, dunque, che l'onorevole Ministro dell'interno, con quella leggerezza politica che gli è consueta... (*Proteste dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Lussu, la prego di non ripetere per la terza volta queste parole.

LUSSU. L'onorevole Ministro dell'interno, dunque, non mi ripeto, tacciando il collega onorevole Agostino di attore ostruzionistico per la domanda che ha fatto, offende non soltanto un membro di questa Assemblea, ma offende in modo particolare il Gruppo del Partito socialista italiano... (*applausi dalla sinistra*)... il quale su questo problema non ha fatto mai dell'ostruzionismo; non lo ha fatto nè sulla legge elettorale — e tutti ne sono testimoni — nè in sede di discussione per la revisione della Costituzione circa la riforma del Senato. Il Gruppo del Partito socialista italiano ha sempre lealmente voluto e vuole la legge elettorale e la riforma del Senato.

L'onorevole Ministro dell'interno, dunque, ha offeso un membro del Partito socialista italiano ingiustamente ed io ho il pieno diritto, a questo punto, di chiedere al Ministro dell'interno con quale diritto egli, avocando a sè e al Governo che rappresenta i poteri del Presidente della Repubblica, dà per già stabilito e deciso lo scioglimento del Senato senza che la riforma sia ancora votata, senza che si sia espletata la sua procedura normale e parlamentare. E vorrei chiedere all'onorevole Ministro dell'interno come si permette perfino di far sapere quale sarà il giorno della convocazione dei comizi elettorali non soltanto per la Camera dei deputati — che sarebbe giusto — ma anche per il Senato.

Questa, onorevole Ministro dell'interno, è una provocazione anticostituzionale! (*Vivi applausi dalla sinistra*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Voce dalla sinistra. Perchè non ci rinuncia?

* TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È una mia facoltà e l'adopero perchè il Presidente me lo consente.

Onorevole Lussu, ella ha un tono così impositivo che — mi dispiace dirlo — in un'Assemblea come questa non mi pare sia un esempio di stile democratico e parlamentare. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio! Lascino proseguire l'onorevole Ministro!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ora, se è consentito dire al Ministro dell'interno: « con la sua consueta leggerezza politica », è consentito altrettanto che il Ministro dell'interno dica che con un atteggiamento ed un tono impositivo il senatore Lussu ha ritenuto di dare a me una lezione di stile parlamentare. Ed io rispondo per fatto personale.

Assumo pienamente la responsabilità di ciò che ho detto al senatore Agostino. Non ho fatto nessuna allusione politica e non mi sono riferito, onorevole senatore Lussu, al partito cui ella appartiene. Non ho parlato di partiti: ho detto soltanto che c'è evidentemente, a mio avviso, una manovra ostruzionistica dell'opposizione. (*Interruzione del senatore Agostino*).

PRESIDENTE. Senatore Agostino, non interrompa!

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Aggiungo che c'è evidentemente il fine — se così più piace, ma la sostanza non muta — di rinviare la discussione di questo disegno di legge, che chiameremo elettorale, a dopo che il Senato avrà preso cognizione ed avrà votato sulla riforma. Se così è, a mio parere, è meglio dirlo...

PRESIDENTE. Non è così! Noi questa discussione la termineremo in settimana.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*... perchè quando domani, signor Presidente, si tornerà in questa Aula, scommetto — e mi auguro di perdere la scommessa — che altri emendamenti saranno presentati e che si chiederà nuovamente di tornare in Commissione. Se questo non accadrà, vorrà dire che mi sono sbagliato,

633ª SEDUTA

DISCUSSIONI

20 FEBBRAIO 1958

onorevole Lussu, e ne prenderò atto volentieri. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non intendo in nessun modo prolungare questa discussione.

FORTUNATI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Non le concedo la parola, senatore Fortunati, perchè non c'è nessun fatto personale in quanto ha detto l'onorevole Ministro!

Onorevoli colleghi, la richiesta avanzata dall'onorevole Presidente della Commissione, ai termini del secondo comma dell'articolo 72 del Regolamento, è accolta. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

quanto vi sia di vero nelle voci, secondo le quali sarebbe in corso di essere scelta, per la installazione di una delle centrali termonucleari in progetto, la costa laziale all'altezza dei laghi di Fogliano e di Sabaudia; se ritengano tale eventuale proposito conciliabile:

con la tutela del paesaggio italiano (Costituzione, articolo 29) in una delle località costiere — con i due laghi, il mare, i grandi boschi ed il monte Circeo — più suggestive della Penisola;

con i bisogni della popolazione della Roma dell'immediato domani, particolarmente della sua parte meno abbiente, nei confronti della quale quella zona costituisce la sola riserva disponibile di aria, di sole e di salute secondo le elementari esigenze moderne;

ed infine con le direttive che hanno indotto recentemente lo Stato, in una zona limitrofa alla quale certamente nulla ha da invidiare

quella attualmente minacciata, ad assumersi, per l'incremento turistico, un onere tanto ingente (1352).

GERINI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui alla cieca civile Dova Mariana, residente a Vinchio (Asti), siano stati corrisposti gli assegni di legge a decorrere dal novembre 1957 e non dal 1956 data in cui è stata inoltrata domanda degli stessi (3620).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica, domanda di concessione della pensione privilegiata di guerra, concernente il signor Massimino Cirino di Domenico, nato il 18 settembre 1913 a Valverde (Catania), deceduto a causa di malattia contratta in servizio per cui, la vedova Magri Nicolina ed orfani, attendono da anni una definizione, in loro favore, della pratica (posizione numero 500182) (3621).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere l'esito della domanda di concessione degli assegni previdenziali inoltrata fin dal 27 dicembre 1955 dal pensionato di guerra (con assegno di 4ª categoria) Abronio Alberto, nato il 17 dicembre 1900 a Vigevano e residente a Canelli (Asti) matricola n. 18301/1 (3622).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè alla pensionata di guerra Marino Luigia vedova Caruzzo, residente a Rocchetta Palafea (Asti), vengono corrisposte 9.312 lire di assegno mensile mentre, con decreto ministeriale n. 1718504 del 16 novembre 1955, con decorrenza dal 13 gennaio 1952, le venivano assegnate 14.941 lire mensili (3623).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per sapere le ragioni per cui, al signor Novarino Leone Giovanni, residente a Rocchetta Palafea (Asti), padre del defunto militare Francesco, non vengono ancora corrisposti gli assegni concessigli con decisione della Seconda sezione giurisdizionale della Corte dei conti del 4 febbraio 1957. Decisione contemporaneamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza, al Ministero. (3624).

FLECCHIA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere l'esito del ricorso prodotto dall'assicurato, Borgno Ferdinando di Giuseppe, nato e residente a Castagnole delle Lanze (Asti). Ricorso avverso al decreto ministeriale negativo alla concessione della pensione di invalidità (3625).

FLECCHIA.

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se le opere igieniche di pubblica utilità di cui alle istanze nn. 7176 e 7177 prodotte il 22 dicembre 1955 dall'Amministrazione del comune di Cossato (Vercelli), richiesta della concessione del contributo da parte dello Stato, previsto dalla legge n. 589 del 3 agosto 1949 per la costruzione della fognatura nelle frazioni di Broglio e Castellazzo, siano state comprese nelle opere da eseguirsi nel corso del prossimo esercizio finanziario.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se, qualora sorgessero, per ragioni di disponibilità, difficoltà alla Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo richiesto per l'esecuzione delle opere, senza alcun pregiudizio alla concessione del contributo dello Stato previsto dalla suddetta legge, l'Amministrazione istante per poter dar corso di esecuzione alle urgenti opere pubbliche, possa o meno, contrarre il mutuo necessario presso altro Istituto di credito (3626).

FLECCHIA.

Ordine del giorno

per le sedute di venerdì 21 febbraio 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 21 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno.

ALLE ORE 9,30.

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro novennali (2445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Riconoscimento giuridico del corpo volontari della libertà (C.V.L.) (2470-*Urgenza*).

3. Deputati CHIARAMELLO ed altri. — Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali (1841) (*Approvato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957 (2135).

5. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955 (2253) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale firmata a Parigi l'11 maggio 1955 (2263) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario « Eurofima » con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonché esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955 (2270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione

della forza idraulica dello Spöl, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957 (2435) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Interrogazioni.

III. Discussione delle seguenti interpellanze:

ASARO (RUSSO Salvatore, GRAMMATICO). — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — In merito all'impressionante susseguirsi di mortali sciagure minerarie in Sicilia, alle cause che hanno determinato il grave sinistro del 3 maggio 1957 nella miniera Iungio-Tumminelli e di quello precedente nella miniera Trabonella, alla opportunità di promuovere, d'intesa con il governo regionale siciliano, una inchiesta per accertare le eventuali responsabilità delle sciagure, e alla necessità di dare urgente attuazione alla legge di polizia mineraria approvata dall'Assemblea regionale siciliana come misura per migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro nelle miniere siciliane (261).

CEMMI (DE LUCA Carlo). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbia avuto notizia dei gravissimi inconvenienti che si sarebbero verificati durante gli esami scritti del concorso notarile al Palazzo degli esami il 20, 21 e 22 novembre 1957, tra i quali:

1) l'inesplicabile spegnersi della luce elettrica, il giorno 20, verso lo spirare del termine concesso ai candidati, per la presentazione degli elaborati; così che la maggior parte di essi dovè completarli alla luce incerta, insufficiente, mal distribuita di poche candele, racimolate qua e là, in mezzo ad un chiasso assordante e ad una confusione indescrivibile; anche con la conseguenza, tra le più gravi, che, di fatto, ogni vigilanza venne sospesa, perchè dichiarata, dagli stessi addetti al delicatissimo compito, impossibile; mentre l'orario veniva prolungato — per la consegna dei temi svolti — di più di due ore, durante le quali regnò nelle aule la più indiscriminata e caotica libertà;

2) la ripetizione dello spegnimento della luce il giorno successivo;

3) la denuncia di un candidato, a carico di un collega, di aver questi ricevuto i temi già svolti per tutte e tre le prove di esame;

4) il misero ripiego — ad attenuare in qualche modo la gravità di tale fatto ed allo scopo di limitarne le prevedibili serie conseguenze — di far credere essi temi come pervenuti da altro candidato presente in aula, parente del beneficiario, rimasto peraltro sconosciuto;

5) la voce corsa insistentemente, della scoperta da parte di uno degli addetti alla vigilanza nell'aula A, l'ultimo giorno di esame, di due temi svolti, in possesso di altro candidato: precisamente dei due temi non scelti, fra i tre proposti dalla Commissione, in quella mattinata.

La notizia sarebbe stata data dallo stesso addetto alla vigilanza che aveva fatto la scoperta a conferma della nessuna serietà, e della mancanza di ogni garanzia, nello impegnativo concorso, che i candidati, cui erano stati assegnati i numeri progressivi intorno al 650, avrebbero lamentato, indignati, anche in seguito all'episodio di cui al comma che precede.

Per il caso negativo, se il Ministro intenda condurre ampie, accurate indagini per accertare l'effettivo svolgersi dei fatti.

Per il caso affermativo, se ed a quali accertamenti si sia proceduto e se e quali responsabilità si siano stabilite e quali provvedimenti si siano adottati, o si intendano adottare, perchè la serietà, la obiettività, la imparzialità di una prova così ardua siano garantite, ed ove del caso, ristabilite; e perchè gli eventuali responsabili di tutti gli illeciti vengano esemplarmente puniti (294).

ALLE ORE 16,30.

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. STURZO. — Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 « Norme per elezione del Senato della Repubblica » (125).

2. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-1949 (591).

2. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie 1934, n. 1265 (1665).

6. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

7. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

9. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

11. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

12. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

13. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

14. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

15. Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

16. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).

17. Previsione e repressione del delitto di genocidio (2009).

18. Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2306).

19. Deputato CAPPUGI ed altri. — Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (2280) (*Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

20. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

21. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

22. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

23. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

24. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

25. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

26. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

27. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

28. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

29. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

30. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della

posizione di fuori ruoli per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

31. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 19*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti